



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CRISI DI IMPRESA E CONCURSUALE**

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere	Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio nell'ambito del procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale 1081-2/2025, avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo *ex art. 84 CCII*, proposta dalla società Isolfin S.p.A., con sede legale in Roma, Via Casilina n. 3, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 01047520398 di codice fiscale, R.E.A. n. RM - 1562205, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Nori, rappresentata e difesa, giusta procura speciale agli atti, dagli avv.ti prof. Valerio Di Gravio, Filippo De Luca, Dario Gizzi e Alice Pini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, sito in Roma, Via Barnaba Oriani, 85,

dato atto che la società proponente ha depositato nel termine assegnato (e successivamente prorogato), la proposta definitiva insieme con il piano concordatario, la relazione di asseverazione e la documentazione di legge, successivamente integrata e modificata a seguito del parere del Commissario giudiziale e dei rilievi formulati dal Tribunale

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

In data 20 ottobre 2025 Isolfin ha depositato un ricorso funzionale all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.lgs. n. 14/2019 ("CCII"), manifestando l'intenzione di formulare, nel termine assegnatole, una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale.

Il procedimento unitario è stato rubricato al numero 1081-2/2025 di R.G. ed è stato assegnato al dott. Stefano Cardinali in qualità di giudice delegato, poi sostituito a far data dal 18 febbraio 2026 dalla dott.ssa Anna Laura Magliulo.

Con decreto reso in data 29 ottobre 2025, il Tribunale ha assegnato alla ricorrente il termine di 60 giorni (decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'estratto del decreto) per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione di legge e ha nominato il dott. Piergiorgio Zampetti in qualità di Commissario Giudiziale.

Con separato provvedimento del 29 ottobre 2025, il giudice delegato ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla società stabilendone la durata in 120 giorni, successivamente prorogati di ulteriori 60 giorni.

In data 6 marzo 2026, la società ha depositato il ricorso per l'ammissione della proposta di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 84 CCII con contestuale proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII.

In data 11 aprile 2026, il commissario giudiziale, dott. Piergiorgio Zampetti, ha depositato nel fascicolo telematico il proprio parere nel quale ha formulato talune considerazioni rispetto alla proposta ed al piano concordatario presentato dalla società.

In data 15 aprile 2026, il giudice delegato, dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha trasmesso il parere alla ricorrente, assegnandole termine sino al 30 aprile 2026, affinché *“laddove condivide i rilievi del commissario - integri o modifichi la proposta e/o il piano e/o l'attestazione o la documentazione e, di seguito, un secondo termine al commissario affinché precisi il proprio parere tenendo conto delle modifiche ed integrazioni anche documentali eventualmente apportate. La ricorrente concluderà le proprie note con un paragrafo nel quale viene riassunta la proposta concordataria rivolta ai creditori, elencando le classi previste con le relative percentuali di soddisfacimento ed i tempi di pagamento”*.

In data 30 aprile 2026, nel rispetto del termine assegnatole, la società ha depositato una memoria integrativa di chiarimenti, con la quale, conformandosi ai rilievi contenuti nel parere reso dal commissario giudiziale, ha integrato la proposta e il piano introducendo una nuova “Classe 1” inclusiva dei c.d. oneri differiti nei confronti dei lavoratori dipendenti di competenza *ante* 20 ottobre 2025 (a titolo di ratei ferie, permessi e festività, TFR), inizialmente non prevista, e allegando a tale scopo l’attestazione *ex artt.* 87, terzo comma e 88, secondo comma, CCII, aggiornata alla luce delle modifiche apportate al piano.

In data 15 maggio 2026, il commissario giudiziale ha depositato nel fascicolo telematico il proprio parere finale nel quale ha precisato di ritenere che *“la proposta di concordato in continuità aziendale e il relativo piano non presentino profili di manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali”* rimettendo alla valutazione del Tribunale *“la questione relativa alla mancata inclusione nel fabbisogno concordatario dell’importo della nuova Classe 1 relativa ai crediti maturati al 20 ottobre 2025 dai dipendenti per i quali è prevista la prosecuzione del rapporto di lavoro”*.

Con provvedimento del 24 giugno 2026, il Tribunale, *“rilevato che, ad avviso del Collegio, la costituzione ad hoc di una nuova classe 1) non appare corretta riguardando essa crediti non esigibili e non scaduti; ritenuto, nondimeno, che la società debba dare evidenza dell’accantonamento/versamento delle somme già maturate che saranno dovute e ciò ai fini della stessa fattibilità del piano”*, ha assegnato alla società termine di 10 giorni per la modifica della proposta e del piano, nonché medesimo termine all’attestatore per la modifica dell’attestazione riguardante la classe 1).

In ottemperanza a quanto disposto nel suddetto provvedimento, la società in data 6 luglio 2026 ha depositato memoria contenente modifica della proposta concordataria e del piano allegati alla memoria del 30 aprile 2026, eliminando la “Classe 1” denominata *“Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c., che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità (con attribuzione del diritto di voto)”* e ripristinando, dunque, l’assetto originariamente contenuto nel ricorso *ex artt.* 40 e 84 CCII del 6 marzo 2026. All’esito della camera di consiglio del 15 luglio 2026, il Tribunale assumeva la seguente decisione.

In punto di diritto, rileva preliminarmente il Collegio che, trattandosi di concordato in continuità aziendale diretta, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 47, co. primo, lett. b), ccii, nella versione modificata dal d.lgs. 136/2024, in base alla quale *“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi [...] la ritualità della proposta”*, fermo restando che *“la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*;

La verifica sulla ritualità della proposta di concordato preventivo in continuità consiste in un giudizio di ammissibilità che non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda (avuto riguardo anzitutto alla competenza territoriale del giudice adito e alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura: v. Trib. Roma 17 luglio 2024) e di esistenza e completezza della prevista documentazione, ma deve estendersi al contenuto della proposta (con particolare riferimento all'esaustività e chiarezza delle informazioni fornite ai creditori e alla conformità della proposta medesima alle norme imperative contenute nel codice, come quelle relative al principio di universalità soggettiva e oggettiva, al rispetto delle cause legittime di prelazione, alle regole di distribuzione dell'attivo e alla formazione delle classi: v. *ex multis* Trib. Monza 18 luglio 2024, Trib. Napoli 21 febbraio 2024, Trib. Bologna 5 dicembre 2023 e Trib. Siena 30 giugno 2023) e dei documenti (ivi inclusi il piano, per quel che concerne la completezza del suo contenuto, e l'attestazione *ex art.* 87, co. 3, ccii, sotto il profilo della sua attendibilità e ragionevolezza) secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato (v. Cass., SS.UU., 9605/2026), tranne che per gli aspetti la cui verifica sia espressamente rinviata all'omologa (come previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 84 CCII per il rispetto della *“relative priority rule”* sul valore eccedente quello di liquidazione); Il Tribunale deve inoltre appurare già in questa fase (sia pure mediante un controllo non troppo rigoroso: v. ancora Cass., SS.UU., 9605/2026) che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo a tal fine verificare – senza entrare nel merito della

convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (trattandosi di un aspetto rimesso alla valutazione dei creditori) e senza soffermarsi in questa fase sull'eventuale inammissibilità di un futuro *cram down* fiscale (dovendo tale valutazione essere operata solo in sede di omologa ed all'esito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali: v. App. Firenze 25 luglio 2024) – l'insussistenza di ragioni che rendano palese *ex ante* l'inesistenza di qualsiasi possibilità di successo della proposta concordataria sotto il duplice profilo in questione (v. da ultimo Trib. Torino 25 luglio 2024, secondo cui il controllo del Tribunale sul piano concordatario in continuità richiede di verificare se l'impresa sia effettivamente in grado di continuare ad operare e, anche solo potenzialmente, generare utili a prescindere dalle iniezioni finanziarie dell'acquirente, poiché solo in tal caso è possibile sostenere l'effettiva esistenza di una continuità aziendale; sul perimetro della verifica inerente alla non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi della soddisfazione dei creditori e della conservazione dei valori aziendali intesa anche come preservazione dei posti di lavoro nella misura possibile, v. ancora Trib. Monza 18 luglio 2024, Trib. Monza 11 aprile 2024, Trib. Bologna 5 dicembre 2023 e Trib. Siena 30 giugno 2023, nonché App. Bologna 23 febbraio 2024), avuto riguardo anche ad aspetti quali la solvibilità (*rectius*: la non manifesta insolvenza) dell'affittuario o acquirente dell'azienda ovvero del soggetto che apporti risorse esterne (v. in tal senso Trib. Grosseto 9 maggio 2024) e la non manifesta irragionevolezza dei tempi esecuzione del piano e di soddisfazione dei creditori (v. Trib. Roma 14 giugno 2023);

Ciò posto, si procede dunque alla disamina *ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII*, della ritualità della proposta, della regolarità della procedura e della completezza della documentazione depositata, nonché, trattandosi, per l'appunto di concordato con continuità aziendale, alla verifica non meramente formale della idoneità o meno del piano, in quest'ottica dovendosi esaminare il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Le verifiche preliminari

Ciò posto, va preliminarmente rilevato che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta sussistente la competenza di questo Tribunale a statuire sul proposto ricorso *ex art. 27 CCII* in quanto l'impresa debitrice ha sede a Roma. Sussistono, inoltre, nel caso di specie, i presupposti soggettivi per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di cui all'art. 87 CCII di concordato preventivo, rivestendo il debitore la qualità di imprenditore commerciale privato e tanto in considerazione sia della forma di s.p.a. ricoperta dalla società, che del tipo di attività dalla società resistente svolta in concreto, consistente, come risulta dalla visura storica in atti, *“nel montaggio, lavorazione, fornitura, in opera, produzione, costruzione e vendita di materiali isolanti, di rivestimenti di finitura, di guarnizioni per macchine, di articoli tecnici, industriali e navali, nonché' di ogni altro prodotto inerente l'isolamento termo-acustico [...]”* (cfr., *all. n. 1*).

La dimostrazione che non si tratti di “impresa minore” *ex art. 2, comma primo, lett. d)*, CCII, emerge nitidamente dall'esame dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, relativi alle annualità 2022, 2023; 2024 (cfr., *all. 28, 29 e 30 della proposta*), che registrano il superamento di tutte le soglie dimensionali di cui al citato art. 2 lett. d) CCII.

Ed ancora, la circostanza che la società si trovi in una situazione di crisi a mente dell'art. 2 CCII, se non insolvenza, risulta ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo e da quanto verrà meglio esplicitato nel prosieguo.

La domanda risulta corredata dalla documentazione prevista ai sensi dell'art. 39, comma terzo, CCII, come prescritto dall'art. 44, comma primo, CCII, come anche evidenziato dal commissario giudiziale nel suo parere.

La documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII, come detto, è stata prodotta a corredo dell'istanza e fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale.

Sulla base dei profili appena analizzati, può dunque affermarsi la ritualità sul piano formale della proposta.

Segue. La storia della società e le ragioni della crisi più nel dettaglio

Secondo la rappresentazione offerta dalla società, Isolfin opera nel settore navale ed industriale da oltre sessanta anni, offrendo servizi, a livello globale, di posa in opera di materiali isolanti (a caldo e a freddo) nei settori petrolchimico, della costruzione navale e dell'energia.

Come evidenziato nella proposta, la società è in grado di offrire ai propri clienti plurimi servizi, tra i quali si annoverano: (i) la fornitura e la posa in opera di materiali isolanti e di finiture esterne in fogli di alluminio o di acciaio; (ii) la fornitura di servizi di "sabbiatura" e di "verniciatura" di elementi metallici (quali tubazioni, serbatoi, valvole e flange); (iii) la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto o altri materiali classificati come pericolosi (al riguardo si la società ha precisato di essere leader da oltre dieci anni nella bonifica dell'amianto, avendo acquisito anche un brevetto per il relativo smaltimento sostenibile); (iv) la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di impianti chimici, petrolchimici ed energetici (anche per la produzione di energia alternativa).

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) ed è interamente detenuto dalla Isolfin Holding S.A., società di diritto svizzero con sede legale in Lugano, Via Curti n. 19. La società Isolfin Holding S.A, con sede legale a Lugano, è la capogruppo del "gruppo Isolfin" composto da dieci entità operanti in Italia, Russia, Turchia, Francia, Kazakistan, Ghana, Romania, Norvegia ed Arabia Saudita.

La società è gestita dall'amministratore unico dott. Marco Nori, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nelle persone dei dottori Simona Gnudi (presidente), Franco Squizzato e Vito Lisi (sindaci effettivi) e da due sindaci supplenti, nelle persone dei dottori Giorgio Gasparotto e Nicola Cortesi.

Le ragioni della crisi, come dichiarato dalla ricorrente, sono principalmente riconducibili ai seguenti fattori: (i) l'andamento recessivo del settore di riferimento, fortemente condizionato dagli effetti della crisi pandemica da Covid-19; (ii) il rilevante incremento, registrato dapprima nel biennio 2022-2023 e poi acuitosi ulteriormente soprattutto a causa del conflitto russo-ucraino, del costo delle materie prime energetiche, in particolare

gas ed energia elettrica, con effetti diretti sulle marginalità contrattuali della Società e dall'inasprimento dei tassi di interesse praticati dal ceto bancario anche in conseguenza di quanto sopra; nonché; (iii) la decisione improvvisa da parte della Fincantieri S.p.A. ("Fincantieri"), monocliente della Isolfin per il settore navale italiano con una dimensione pari a circa il 45% del fatturato totale, di recedere da tutti i contratti in essere con la società e a causa di tali circostanze la società ha subito un calo progressivo dei ricavi complessivi del settore navale fino al loro azzeramento a seguito della decisione unilateralmente assunta da Fincantieri.

Le circostanze sopra descritte hanno determinato una progressiva compromissione degli equilibri finanziari, al punto che la società si è trovata nella condizione di non poter far fronte alle scadenze contrattuali nei confronti dei propri creditori, ivi inclusi istituti di credito e fornitori, nonché nell'impossibilità di gestire in modo sostenibile le fluttuazioni dei fabbisogni finanziari di breve termine, a causa della rilevante contrazione dei flussi di cassa generati dalla gestione operativa a seguito della significativa riduzione del fatturato. Nel mese di aprile 2024 la società ha avviato un percorso di composizione negoziata della crisi, conclusosi senza successo nel mese di aprile del 2025. In data 20 ottobre 2025, infine, Isolfin ha presentato la domanda prenotativa.

Il contenuto del piano e della proposta. La memoria integrativa del 6 luglio 2026

La Isolfin ha determinato il passivo concordatario, alla data del 20 ottobre 2025, in euro 35.135.668,34 *"al netto degli interessi e dei pagamenti autorizzati ex art.100 CCIP"*.

Con la maggiorazione degli interessi a favore dei creditori privilegiati, delle spese di giustizia e delle spese professionali di procedura (composizione negoziata e concordato preventivo), la società indica che **il passivo concordatario ammonta a euro 38.175.772,36.**

La Società ha allegato l'elenco nominativo dei creditori, costituito da circa 800 nominativi (all.17 al ricorso).

La proposta prevede un **fabbisogno concordatario di euro 5.386.521,79**, il soddisfacimento del quale si fonda sulle seguenti risorse: • disponibilità liquide aziendali al 31 ottobre 2025, **flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività** comprensivi dei dividendi che verranno erogati dalla Isolfin SAS, incasso dei crediti vantati al 31

ottobre 2025 comprensivi degli importi dovuti dalla società controllata Isolfin SAS e importi contabilizzati tra i lavori in corso, per complessivi euro **5.359.501,00**; • **apporto** che il socio si è impegnato ad effettuare in conto capitale, subordinatamente all'omologa del concordato, quale versamento a fondo perduto per migliorare la Proposta ai creditori per complessivi euro **400.000,00** a giugno 2031; **per un totale di risorse pari a euro 5.759.501,00.**

L'importo di euro 372.979,21, pari alla differenza fra il totale delle risorse (euro 5.759.501,00) e il fabbisogno concordatario (euro 5.386.521,79) è qualificato nella memoria integrativa come "margine di sicurezza" nei seguenti termini: *"Il margine di sicurezza rappresenta una riserva monetaria in valore assoluto, destinata ad assorbire fisiologici scostamenti del Piano; essa costituisce, in altri termini, una componente finanziaria concreta posta a presidio dell'esecuzione del Piano e della proposta concordataria"*.

In dettaglio, l'importo di euro 400.000,00, secondo la società, è destinato per euro 27.020,79 a completare la provvista necessaria alla copertura del fabbisogno concordatario e per euro 372.979,21 a costituire il suddetto margine di sicurezza.

Esso rinviene dall'impegno assunto dal socio unico Isolfin Holding Sa (e dal Dott. Nori, socio unico e titolare del 100% del capitale sociale della Isolfin Holding Sa nonché Amministratore Unico della Isolfin e proprietario altresì di un immobile sito nel comune ticinese di Collina d'Oro–Montagnola a titolo di controgaranzia), di apportare, condizionatamente all'omologazione definitiva, il suddetto importo di 400 mila euro.

Sull'effettività dell'apporto, l'attestazione evidenzia che la società incaricata della revisione legale dei conti della Isolfin Holding Sa ha dichiarato la propria impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio al 31.12.2024 poiché le principali poste attive costituenti il patrimonio aziendale sono riferibili ai rapporti con la controllata qui Ricorrente; conseguentemente l'attestazione (pag. 171, terzo cpv.) ha rilevato che *"in ragione dell'avvenuta controgaranzia rilasciata dal Dott. Nori, la capacità prospettica di Isolfin Holding di tenere fede all'impegno assunto per l'apporto di nuova finanza a beneficio di Isolfin risiede, in ultima analisi, sul valore disponibile dell'immobile sito nel Comune di Collina d'Oro-Montagnola (Svizzera), sul quale è stata iscritta una cartella ipotecaria documentale al portatore ai sensi degli artt. 843 e ss. del Codice Civile*

Svizzero, per un importo nominale pari all'impegno assunto dal Socio, ossia € 400.000,00". Peraltro l'immobile di proprietà del Dott. Nori, oggetto anche di specifica perizia (perizia Ing. Amato, all.22 al ricorso) risulta già posto in vendita al prezzo di 2,1 milioni di franchi svizzeri, corrispondenti, al cambio attuale, a circa 2,3 milioni di euro; sul ricavato della vendita insisterebbero sia le commissioni di agenzia (pari al 2% del prezzo di vendita) sia due iscrizioni ipotecarie di primo e di secondo grado poste a garanzia del pagamento di altrettanti precedenti finanziamenti aventi debito residuo complessivo di 1,5 milioni di euro; talché, in ipotesi di vendita al prezzo richiesto, l'immobile garantirebbe un avanzo di circa 700 mila euro, sufficiente quindi alla copertura dell'impegno di controgaranzia assunto dal Dott. Nori mediante la sottoscrizione, secondo il diritto svizzero, di una cartella ipotecaria (di terzo grado) al portatore (all.20 al ricorso e dichiarazione di custodia del notaio Fabiani di Lugano all.21 al ricorso). Come detto, il margine di sicurezza, garantito come sopra indicato, è pari a euro 372.979,21 e risulta pertanto pari al 6,92% del fabbisogno concordatario.

Come già evidenziato in premessa, all'esito dei rilievi del Tribunale la società ha depositato un aggiornamento della proposta e del piano con memoria del 6 luglio 2026. Più nel dettaglio, nella memoria da ultimo depositata, con riguardo ai crediti dei lavoratori dipendenti per oneri differiti maturati alla data del 20 ottobre 2025 (i.e. data del deposito del ricorso cd. prenotativo), la società ha chiarito che le suddette poste – riconducibili a competenze per T.F.R., ratei di ferie, permessi e festività – sono tenute distinte, ai fini della corretta rappresentazione nell'ambito del piano, in funzione della loro diversa natura giuridico-economica e del relativo regime di esigibilità.

In particolare, ha chiarito che il dato aggregato al 20 ottobre 2025, pari ad euro 1.209.706,33, è così composto: euro 393.145,19 ratei ferie; euro 378.505,71 ratei permessi; euro 120.420,47 ratei festività; euro 317.634,96 trattamento fine rapporto; che al 31 maggio 2026, l'equivalente monetario di ferie e permessi non goduti (residuo ferie e permessi) alla data del 20 ottobre 2025 risulta ridotto ad euro 621.952,58, e ciò in quanto nel periodo 21 ottobre 2025-31 maggio 2026 i dipendenti hanno fruito di ferie e permessi per un controvalore contabile complessivo pari ad Euro 290.968,74; che di tale residuo ferie e permessi, una quota pari ad euro 105.694,65, comprensiva degli oneri contributivi, è stata riqualficata, alla data del 31 maggio 2026, a tutti gli effetti quale debito della

ricorrente – con conseguente consolidamento in termini monetari – in ragione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, tra il 21 ottobre 2025 ed il 31 maggio 2026, con n. 50 dipendenti, cessazione cui consegue appunto (essendone l'evento condizionante) il diritto del dipendente a richiedere alla società l'equivalente monetario di ferie e permessi non goduti (e ormai non più godibili a seguito della interruzione del rapporto di lavoro); che per tali posizioni, non potendo più trovare attuazione la fruizione in forma specifica, l'equivalente monetario deve qualificarsi di conseguenza come debito assistito da privilegio *ex art. 2751 bis n.1 c.c.* – e quindi compreso nella (nuova) Classe 1; che, sulla base dell'analitica verifica svolta tenendo conto dei trend di utilizzo rilevati nelle annualità 2023-2025 e del piano ferie aggiornato alla data odierna, ritiene che il residuo importo per ferie, festività e permessi maturati alla data del 20 ottobre 2025, non ancora fruiti (ma fruibili, riferendosi a rapporti di lavoro ancora in essere e di cui si prevede la continuazione), pari ad Euro 544.722,97, possa essere integralmente assorbito entro il 31 marzo 2027 mediante l'ordinaria fruizione da parte del personale interessato; che, pur ritenendo che il predetto residuo sia destinato ad essere integralmente assorbito tramite ordinaria fruizione entro il 31 marzo 2027, reputa opportuno – anche sulla scorta di quanto richiesto dal Tribunale nel provvedimento da ultimo emanato – adottare un criterio di ulteriore prudenza prevedendo all'interno della Classe 1 un fondo accantonamento pari ad euro 70.000,00. Tale importo è stato determinato in via estimativa in considerazione della possibilità che, entro il 31 marzo 2027, intervengano ulteriori cessazioni di rapporti di lavoro subordinato che comportino la conseguenziale monetizzazione di ferie, festività e permessi maturati al 20 ottobre 2025 e non ancora fruiti.

In sintesi, viene specificato nella memoria, che la posta complessiva degli oneri differiti originariamente considerata alla data del 20 ottobre 2025 risulta articolata in: 1) una componente già divenuta debito alla data del 31 maggio 2026 per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, pari ad euro 105.694,65, importo comprensivo degli oneri previdenziali; 2) una componente già integralmente assorbita mediante fruizione nel corso del rapporto alla data del 31 maggio 2026, pari ad euro 290.968,74; 3) una componente il cui assorbimento è stimato entro il 31 marzo 2027 sulla base del piano di smaltimento predisposto per il personale in continuità, pari ad euro 474.722,97; una

componente residua oggetto di stima prudenziale e uno stanziamento nell'ambito del Piano di Euro 70.000,00.

Con riferimento al trattamento di fine rapporto, la società ha poi rappresentato che l'organico della Isolfin presenta una significativa incidenza di personale di recente assunzione, caratterizzato da una limitata anzianità di servizio e prevalentemente impiegato in mansioni operative. Per tale personale, il T.F.R. maturato alla data del 20 ottobre 2025 risulta di importo contenuto e, per la maggior parte, destinato ai fondi di previdenza complementare; che le posizioni caratterizzate da maggiore anzianità aziendale sono invece riferibili a figure professionali consolidate, mantenute in forza in ragione delle specifiche competenze maturate e delle esigenze di continuità operativa connesse alla conservazione del know-how aziendale; che tali rapporti di lavoro presentano, pertanto, un elevato grado di stabilità, circostanza che consente ragionevolmente di escludere, nell'orizzonte temporale del piano, la prevedibile trasformazione del relativo T.F.R. in azienda in debito esigibile; che, successivamente al deposito del piano, al 31 maggio 2026, anche in considerazione delle fisiologiche criticità e percezione di instabilità connesse alla notizia dell'accesso alla procedura concorsuale, sono tuttavia intervenute alcune cessazioni volontarie di rapporti di lavoro subordinato; che per tali posizioni, la quota di T.F.R. accantonata in azienda, pari ad euro 31.068,00, ha assunto natura di debito privilegiato ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c. e deve, pertanto, essere ricompresa nella Classe 1; che, alla luce di quanto precede, in un'ottica di prudenza ed in conformità con le indicazioni fornite dal Tribunale, ritiene altresì opportuno prevedere nella Classe 1 un ulteriore accantonamento di euro 35.000,00, destinato a far fronte all'eventuale insorgenza di ulteriori debiti per T.F.R. accantonato in azienda conseguenti a possibili cessazioni di rapporti di lavoro subordinato nel corso dell'attuazione del Piano.

Per effetto degli accontamenti a titolo tfr e residuo ferie non goduto si è delineato **un aumento del fabbisogno concordatario di euro 230.472,25**, con conseguente rideterminazione dello stesso in complessivi **euro 5.630.472,65**. Tale maggior fabbisogno, come rappresentato dalla società e sulla base di quanto emerge nella integrazione della relazione ex art. 87 e 88 ccii, sarà integralmente soddisfatto mediante i

flussi finanziari generati dalla prosecuzione diretta dell'attività d'impresa nonché mediante l'apporto di nuova finanza esterna.

La società ha poi precisato che alle risorse indicate si potrebbe aggiungere la somma oggi preventivata in **euro 888.600,24 derivante dal contenzioso attualmente pendente con Fincantieri**. Infatti, la società ha chiarito che tale importo si configura quale componente variabile assimilabile ad un meccanismo di earn-out finalizzato a incrementare le percentuali di soddisfacimento dei creditori concorsuali; con l'ulteriore precisazione che *“Costituendo tale provento, ove incassato, una posta dell'attivo realizzabile anche nello scenario di liquidazione giudiziale [...], esso sarà integralmente assoggettato al rispetto della regola della priorità assoluta, concorrendo quindi ad incrementare, secondo l'ordine dei privilegi, il soddisfacimento dei creditori incapienti a partire dai creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 5-ter c.c.”*. In merito, si dà atto che il contenzioso Fincantieri origina da un giudizio introdotto dalla 2SOLFIN innanzi al Tribunale di Trieste (R.G. n. 6754/2024), volto ad accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della risoluzione contrattuale comunicata da Fincantieri alla Isolfin nel mese di settembre 2023, nonché la sussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte della convenuta, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni, quantificati, sulla base di perizia di parte versata in atti, in complessivi euro 8.705.135,15 la Isolfin ha ritenuto di mettere a disposizione, per i creditori incapienti rispetto alla Proposta, l'eventuale importo che deriverà dal contenzioso Fincantieri. A questo fine, considerata anche la prevedibile durata del giudizio in questione, in data 02.03.2026 la Società ha proceduto alla costituzione di un **trust** (all.24 al ricorso) destinato ad accogliere e custodire l'eventuale importo ottenuto da un esito favorevole del contenzioso Fincantieri, così che detto importo non possa essere aggredito da iniziative esecutive individuali e sottratto ai creditori ai quali le somme risultano destinate.

Al fine del confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale, Isolfin ha determinato **il valore di liquidazione, con l'ausilio di apposite perizie, in euro 4.456.942,72**, quale sommatoria degli attivi costituiti, oltre che da crediti e liquidità, da attrezzature e impianti e rimanenze di magazzino (perizia Ing. Amato, all.8 al ricorso), immobile in leasing nel comune di Ravenna (perizia Geom. D'Antuono, all.9 al ricorso), palazzina e terreni nel comune di Sarroch (CA) (perizia Geom. Orofino, all.10 al ricorso), partecipazioni (perizia

Dott. Catana Vallemanni, all.11 al ricorso), marchio (perizia Dott. Biondini, all.12 al ricorso), azioni risarcitorie e revocatorie (avv. Viola, all.13 al ricorso). Di tali attivi, nella previsione concordataria, non è prevista la liquidazione, essendo ritenuti necessari alla prosecuzione dell'attività aziendale.

La relazione ex art.84 comma 5 CCII del Dott. Rebecchini (all.14 al ricorso) recepisce le perizie di cui sopra per la determinazione del valore di liquidazione.

Al riguardo si osservi che in data 30 aprile 2026 la ISOLFIN ha depositato “*Nota Integrativa alla Relazione resa in data 05.03.2025 ai sensi dell’art.84, commi 5, 6 e 7 C.C.I.I.*” nella quale il professionista incaricato ha precisato “*che l’attivo realizzabile in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, indicato in euro 5.345.543 nella relazione giurata ex art. 84, commi 5, 6 e 7 CCII resa in data 5.3.2026 deve considerarsi inclusivo del provento derivante dal contenzioso pendente con la società Fincantieri S.p.A. (euro 888.600,24) e che, pertanto, qualora nessuna somma venisse incassata dal Curatore a tale titolo l’attivo ritraibile risulterebbe pari ad euro 4.456.943*”.

Il valore riservato al socio, calcolato ai sensi delle prescrizioni dell’art. 120-quater CCII, viene poi determinato in euro - 3.894,00 e dunque è negativo.

La proposta che la società formula al ceto creditorio, come modificata nella memoria da ultimo depositata, prevede: a) quanto agli **oneri prededucibili**, il pagamento integrale delle spese di giustizia (compenso del Commissario Giudiziale e compenso dei periti che saranno nominati), per euro 251.098,77. Il compenso del Commissario Giudiziale è stato computato sulla scorta dell’attivo e del passivo, applicando i valori medi previsti dal D.M. del 25 gennaio 2012, n. 30; pagamento integrale (nella quota del 75% da considerare in via prededucibile) dei professionisti che hanno lavorato alla predisposizione del presente ricorso e che assisteranno, nel caso degli advisor, la ricorrente sino all’omologa della procedura, euro 615.780,00; il pagamento integrale del compenso residuo spettante all’esperto nominato nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi, euro 20.800,00; b) quanto ai **debiti concorsuali privilegiati capienti**: CLASSE 1 - pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c., inclusivo del fondo rischi per contenziosi giuslavoristici pendenti e del fondo accantonamento per ferie, festività, permessi e TFR in azienda, con attribuzione del diritto di voto per la perdita economica subita ex art. 109, comma 5, CCII, Euro 1.024.027,25.

Tale classe, a seguito della cessazione di alcuni contratti successivamente all'accesso alla procedura, accoglie per euro 136.762,65 i ratei per ferie, permessi, festività dei dipendenti cessati maturati alla data del 21.10.25 (pari ad Euro 105.694,65) e il TFR accantonato in azienda alla data di effetto della procedura (pari ad Euro 31.068,00), oltre all'accantonamento prudenziale stimato in complessivi Euro 105.000,00 di cui Euro 70.000,00 per ratei ferie, festività e permessi ed Euro 35.000,00 a titolo di TFR (su cui v. supra); CLASSE 2 - pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (compresa la quota del 25% relativa ai compensi dei professionisti che hanno lavorato alla predisposizione del presente ricorso), con attribuzione del diritto di voto per la perdita economica subita ex art. 109, comma 5, CCII, Euro 463.772,64; CLASSE 3 - pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 4 c.c., con attribuzione del diritto di voto per la perdita economica subita ex art. 109, comma 5, CCII, Euro 532,66; CLASSE 4 - pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 5 e 5 bis) c.c., con attribuzione del diritto di voto per la perdita economica subita ex art. 109, comma 5, CCII, Euro 235.721,35; CLASSE 5 - pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751-bis n. 5-ter) c.c. per la quota capiente, con attribuzione del diritto di voto per la perdita economica subita ex art. 109, comma 5, CCII, Euro 10.142,56; c) quanto ai debiti concorsuali privilegiati incapienti: CLASSE 6 - pagamento nella misura del 12% dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 bis n. 5-ter) c.c. degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 4.819.648,93 (Euro 578.357,87); CLASSE 7 - pagamento nella misura dell'11,50% dei creditori con privilegio generale D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 12.865.383,53 (Euro 1.479.519,11); CLASSE 8 - pagamento nella misura dell'11,00% dei creditori con privilegio generale (INPS ed INAIL) ex artt. 2753 e 2778 c.c., grado 1 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 846.358,36 (Euro 93.099,42); CLASSE 9 - pagamento nella misura del 10,50% dei creditori privilegiati per IVA di rivalsa ex artt. 2758 e 2778 c.c., grado 7 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 78.595,32 (Euro 8.252,51); CLASSE 10 - pagamento nella misura del 10,00% dei creditori con privilegio generale (INPS ed INAIL) ex artt. 2753 e 2778 c.c., grado 8 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 61.910,48 (Euro 6.191,05); CLASSE 11 - pagamento nella

misura del 9,50% dei creditori con privilegio generale (Erario) ex artt. 2752 e 2778 c.c., grado 18 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 2.287.987,70 (Euro 217.358,83); CLASSE 12 - pagamento nella misura del 9,00% dei creditori con privilegio generale (Erario) ex artt. 2752 e 2778 c.c., grado 19 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 2.954.962,50 (Euro 265.946,63); CLASSE 13 - pagamento nella misura del 9,00% dei creditori con privilegio generale (Enti Locali) ex artt. 2752 e 2778 c.c., grado 20 degradati in via chirografaria per la quota incapiente, Euro 10.470,71 (Euro 890,01); d) quanto ai **debiti concorsuali privilegiati speciali degradati in via chirografaria**: CLASSE 14 - pagamento nella misura del 3,80% dei creditori con privilegio speciale degradati in via chirografaria per canoni locazione, Euro 72.127,52 (Euro 2.740,85); CLASSE 15 - pagamento nella misura del 3,80% dei creditori con privilegio speciale degradati in via chirografaria per IVA di rivalsa, Euro 638.179,29 (Euro 24.250,81); CLASSE 16 - pagamento nella misura del 3,80% dei creditori con privilegio speciale degradati in via chirografaria per imposta di registro, Euro 43.115,57 (Euro 1.638,39); e) quanto ai debiti concorsuali chirografari per natura: CLASSE 17 - pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari fornitori, Euro 3.014.414,65 (Euro 102.490,10); CLASSE 18 - pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari fornitori ex art. 85 comma 3 CCII, Euro 3.886.429,18 (Euro 132.138,59); CLASSE 19 - pagamento nella misura del 3,40% degli altri debiti chirografari, inclusivo del fondo rischi, Euro 376.994,91 (Euro 12.817,83); CLASSE 20 - pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari parti correlate, Euro 292.652,61 (Euro 3.382,48); CLASSE 21 – pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari banche garante, Euro 1.415.123,74 (Euro 48.114,21); CLASSE 22 – pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari banche, Euro 868.659,94 (Euro 29.534,44); CLASSE 23 - pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari INPS/INAIL, Euro 55.103,19 (Euro 1.873,51); CLASSE 24 - pagamento nella misura del 3,40% dei creditori chirografari Erario/AER, Euro 23,52 (Euro 0,8);

La suindicata proposta prevede una durata complessiva di esecuzione del piano **in quattro anni e sei mesi** dal passaggio in giudicato del decreto di omologa e pertanto sino al 30 settembre 2031 (ipotizzando che l'omologa della procedura avvenga nel mese di

marzo 2027, con conseguente slittamento automatico di tali termini nell'ipotesi in cui l'omologa intervenga successivamente a tale data).

In esito ed avuto riguardo all'offerta concordataria di €. 5.400.000,00 il professionista ha attestato *ex art. 84 co. 5 CCII*, “*che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in seno al proponendo concordato, sarebbero soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali*”.

La proponente intende, pertanto, comporre la crisi sulla base di un piano in grado di offrire ai creditori un importo superiore al valore di liquidazione (€. **4.456.942,72**) e complessivamente pari a €. **5.759.501,00**, importo che tiene conto dei flussi della continuità stimati e della finanza esterna.

Il piano prevede anche la formulazione di una proposta di **transazione fiscale** *ex art. 88 C.C.I.I.*, atteso che vi si contempla il pagamento sia parziale che dilazionato: a) dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali; b) dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Come attestato nella relazione del professionista indipendente, dott. Carbone, resa *ex art. 88 ccii*, per questi crediti la soddisfazione è prevista in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di L.G., avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La relazione attestativa del dott. Carbone, resa *ex art. 87, co. 3, e 88 CCII*, ha attestato in particolare: la veridicità dei dati aziendali utilizzati nel piano e la fattibilità economico-finanziaria del piano; l'idoneità del piano a: impedire o superare l'insolvenza e ricostituire le condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'impresa; la non deteriorità di trattamento nei seguenti termini: in ipotesi di liquidazione giudiziale, l'attivo consentirebbe di prospettare: - il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili; - il soddisfacimento integrale di tutte le posizioni creditorie privilegiate assistite da prelazione sino a quella di cui all'art. 2751 bis, n. 1 c.c.; - il soddisfacimento integrale delle posizioni creditorie privilegiate assistite da prelazione *ex art. 2751 bis n. 2, n. 4 e n. 5 c.c.*; - il soddisfacimento in misura parziale pari al 0,2 % delle posizioni creditorie privilegiate assistite da prelazione *ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c.* Non si avrebbe invece,

alcun soddisfacimento per i creditori assistiti da privilegio inferiore a quello di cui all'art. 2751 bis n. 5 ter c.c., ivi incluse le posizioni verso gli Enti di Previdenza e l'Erario, né dell'intero ceto chirografario ab origine.

In sintesi, l'offerta concordataria di Isolfin, come emerge anche dalla attestazione ex art. 84, comma 5, ccii nonché dalla relazione ex art. 88 ccii, prevede dunque, l'integrale pagamento dei creditori prededucibili, l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1, c.c.; l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2, c.c.; l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 4 c.c.; l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 5 e 5 bis; l'integrale pagamento dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 bis n. 5 ter per la quota capiente; il pagamento dei debiti concorsuali privilegiata incapienti, degradati in via chirografaria per la quota incapiente, secondo la regola della rpr nella misura che va dal 12% al 9%; il pagamento dei debiti concorsuali privilegiati speciali degradati in via chirografaria tutti nella misura del 3,80%; il pagamento dei debiti concorsuali chirografari per natura tutti nella misura del 3,40%. Sono previste 24 classi complessive; i privilegiati sono soddisfatti nei limiti della capienza sul valore di liquidazione, con eventuale quota degradata al chirografo.

Il giudizio sulla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori

Ciò premesso, nel caso di specie, ai fini della valutazione finalizzata alla ammissione, ferma la competenza territoriale del tribunale e data la completezza documentale, si osserva:

- a) che la proposta si fonda su una perizia di stima che distingue il valore di liquidazione dai flussi finanziari previsionali (c.d. valore eccedente quello di liquidazione) distribuiti, questi ultimi, tra i creditori, inclusi quelli degradati, nel rispetto della c.d. *relative priority rule*, con percentuali di soddisfazione decrescenti per le varie classi di creditori, ferma l'attribuzione del valore di liquidazione nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (*absolute priority rule*);

- b) le classi appaiono correttamente formate anche con riferimento al credito erariale, essendo distinto in credito privilegiato capiente pagato oltre il termine di cui all'art. 109 comma 5, credito privilegiato degradato a chirografo, credito chirografario *ab origine*;
- c) la durata del piano è infraquinquennale ed il suoi contenuti rispecchiano le previsioni di cui all'art. 87;
- d) in punto di fattibilità, tanto dalla relazione del dott. Carbone, quanto dal parere del commissario emerge che il piano non sia manifestamente irrealizzabile;
- e) La relazione di attestazione è adeguatamente motivata.

Fermi gli approfondimenti che saranno successivamente condotti dal commissario, vi sono le condizioni minime per l'apertura della procedura.

Superato positivamente il vaglio sulle verifiche preliminari, occorre ora analizzare, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute, e avuto riguardo al parere da ultimo reso dal Commissario giudiziale, gli ulteriori aspetti che incidono sulla ritualità del proposita per poi verificare se il piano sia effettivamente idoneo a soddisfare i creditori e in grado di assicurare la conservazione degli assets aziendali anche alla luce dei conseguibili dai creditori per l'ipotesi in cui venga, invece, intrapresa l'alternativa strada liquidatoria.

Ebbene, ritiene il Collegio che con le modifiche intervenute in ordine al discorso degli accantonamenti per il TFR e per le ferie e festività non godute possano senz'altro ritenersi superate le perplessità evidenziate dal Collegio sull'ammissibilità della proposta con riguardo a tali specifici aspetti.

Trattandosi di un concordato in continuità, reputa il Collegio che sia osservata la previsione di cui all'art.84 co. 6 CCII, in base al quale: *“Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”*.

Con il correttivo *ter* al Codice della crisi è stato precisato ai fini della corretta determinazione di tale valore non deve farsi riferimento alla vendita atomistica dei beni,

corrispondendo il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, da individuare ai fini dell'omologazione, al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella stessa sede dalla cessione dell'azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.

Ciò posto, con particolare riguardo alla stima in chiave non atomistica dell'azienda, appare convincente la spiegazione fornita dal dott. Rebecchini, alle pagg. 16 e 17 della sua relazione, in ordine alla scarsa possibilità di cedere l'attività in blocco tenuto conto del fatto che, proprio in considerazione della Isolfin, il mantenimento del rapporto commerciale è stressamente connesso alla fiducia e alla reputazione dell'operatore economico, elementi che verrebbero inevitabilmente compromessi dall'apertura della liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato. Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni *ex art.104 CCII*; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105, comma primo, CCII, con redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita (infra) per il voto dei creditori. Inoltre, il commissario giudiziale, riferirà in ordine alle ulteriori circostanze illustrate nei successivi commi dell'art.105 CCII “: 2. *Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.* 3. *Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.* 4. *La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere*

modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. *Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto".*

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Sulle spese di procedura

Quanto alle spese, considerato che non si prevede – trattandosi di concordato in continuità diretta - la nomina di un liquidatore, il deposito viene allo stato limitato al 30 % dei valori medi del compenso del commissario giudiziale, impregiudicata ogni determinazione finale sul suo definitivo ammontare, e fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite, per un importo complessivamente pari a euro 135.000,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato. Il Commissario Giudiziale procederà alle verifiche e alle comunicazioni ex art.104 CCII; procederà inoltre alle operazioni di cui all'art.105, comma primo, CCII, con redazione e deposito di relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, deposito da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita (infra) per il voto dei creditori. Inoltre, il commissario giudiziale, riferirà in ordine alle ulteriori circostanze illustrate nei successivi commi dell'art.105 CCII “: 2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria

e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto". Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 104, e 107 CCII;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società Isolfìn S.p.A., con sede legale in Roma, Via Casilina n. 3, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 01047520398 di codice fiscale, R.E.A. n. RM - 1562205, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Nori, con proposta e piano depositati in data 6 marzo 2026 come integrati in data 6 luglio 2026;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Anna Laura Magliulo;

conferma

la nomina del commissario giudiziale dott. Piergiorgio Zampetti;

stabilisce

il giorno 16 novembre 2026 ore 9:00 ed il giorno 23 novembre 2026 ore 20:00 quali date ed orari rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma di Euro 30.000,00, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura;

assegna

al Commissario termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art.104 CCII.

manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026

Il Giudice delegato

dott.ssa Anna Laura Magliulo

Il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo